



Città di Bitetto

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Settore 1

Affari generali – U.D.E. – Sviluppo Locale
UFFICIO ELETTORALE

L'anno duemilaventi addì DUE del mese di MARZO alle ore 11,30, nella Sala Consiliare del Comune di Bitetto, alla presenza dei signor:

- Avv. Fiorenza PASCAZIO - SINDACO
- Dott.ssa Rosa CAMPANALE - Responsabile del Settore Servizi Demografici ed Elettorale

IL SINDACO

in relazione alle **Consultazioni Referendarie di domenica 29 marzo 2020** recante: "*Modifiche agli artt.56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*";

•accertato che, in riferimento alla propaganda elettorale la Giunta Comunale ha adottato i provvedimenti di propria competenza concernenti l'individuazione, delimitazione ed assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici e comitati Promotori aventi presentato richiesta agli uffici di competenza (D.G.C. n. 26 del 27.02.2020);

VISTI/A e RICHIAMATI/A:

1. la Legge 4 aprile 1956, n. 212 e ss. mm. ed ii;
2. la Legge 24 aprile 1975, n.130 e ss. mm. ed ii;
5. la Legge 10 dicembre 1993, n. 515 e ss. mm. ed ii.;
6. la Legge 22 febbraio 2000, n. 28 e ss. mm. ed ii.;
7. la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità – anno 2014)

RAVVISATA la necessità di adottare anche per la propaganda elettorale, da tenersi nel territorio di Bitetto, le stesse disposizioni normative impartite con Circolare Epistolare n. 9/2020 del 19.02.2020 della Prefettura di Bari – Area Raccordo Enti Locali – Elettorale con cui si richiamano le disposizioni in materia di propaganda e comunicazione politica per le Consultazioni Referendarie de quo;

TUTTO ciò premesso;

IL SINDACO

- nelle Sue funzioni di Ufficiale di Governo;
- per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate;
- in relazione alla disciplina della propaganda elettorale in occasione delle Consultazioni Referendarie del 29 marzo 2020 ed in particolare sulla predetta circolare prefettizia.

Comunica quanto segue:

INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE - DIVIETO DI ALCUNE FORME DI PROPAGANDA (ART. 6 DELLA LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212);

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 28 febbraio 2020, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico. E' consentita la sola distribuzione. I rappresentanti dei partiti o gruppi politici s'impegnano a non far distribuire volantini ai partecipanti a comizi di diverso orientamento politico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI.

Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì **28 febbraio 2020**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130. Si rammenta, al riguardo, che, in forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco.

DIFFUSIONE DEI SONDAGGI DEMOSCOPICI.

Nei 15 giorni precedenti la data di la data di votazione, ai sensi dell'art.8, comma 1, della legge n.28/2000, e quindi a partire da sabato **14 marzo**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

IN CONCOMITANZA DELLE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE RICORRENTI il 25 marzo 2020 "Festività dell'Annunciazione" e 19 marzo "Festività di San Giuseppe" è VIETATA qualsiasi forma di propaganda elettorale.

INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA (ART. 9 DELLA LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212).

Si dà atto che dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da **sabato 28 marzo 2020** (ore 00.00) e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta ed indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda (art. 9 della legge n. 212/56 così come sostituito dall'art. 8 della legge n.130/75).

Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della legge n. 212/56 così come sostituito dall'art. 8 della legge n. 130/75).

E' consentita, invece, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. Per tutto quanto non espresso e relativo alla propaganda elettorale si rinvia alla Circolare della Prefettura di Bari n. 9/2020 AREA II – Elettorale.

Il presente verbale viene pubblicato sul sito web dell'Ente www.comune.bitetto.ba.it dove potrà essere consultato per tutto il periodo della propaganda elettorale per le Consultazioni de quo.

Il presente verbale viene trasmesso, per opportuna competenza:

- al Comando di Polizia Municipale;
- al Comando Stazione locale dei Carabinieri.

Originale firmato dai presenti alla riunione.

Il Responsabile Servizi Demografici ed Elettorali
Dorissa Rosa Campanale



Il Sindaco
Avv. Fiorenza Pascazio

